

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 maggio 1983

tra

l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, rappresentata dal Vice Presidente comm. Attilio Canzi, Presidente della Commissione Consiliare sindacale, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Achille Piovella e dal Direttore del Servizio Sindacale dr. Marcello d'Alfonso

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore commercio territorialmente competenti per la provincia di Milano, nelle persone dei signori: Gianluigi Asti, Segretario Generale regionale della Lombardia, e Marino Camagni, Segretario Generale del comprensorio di Milano, della FILCAMS-C. G.I.L.; Tarcisio Carelli, Segretario Generale regionale della Lombardia, e Vincenzo Vasciaveo, Segretario Generale del comprensorio di Milano, della FISASCAT-C.I.S.L.; Giovanni Gazzo, Segretario Generale della provincia di Milano della UILTUCS-U.I.L.

è stato stipulato il presente accordo, secondo l'intesa del 18 marzo 1983 raggiunta in occasione dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di risolvere il dissenso interpretativo relativo al combinato disposto dell'art. 36 del vigente C.C.N.L. e delle norme previste dal contratto integrativo provinciale di Milano del 2.12.1971.

- 1 - Il "chiarimento a verbale" all'art. 5 del contratto integrativo per la provincia di Milano del 2.12.1971 cessa di avere vigore con decorrenza dal:
  - a) 1° gennaio 1983 per i lavoratori il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni con riposo infrasettimanale il sabato;
  - b) 1° maggio 1983 per i lavoratori il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su 6 giorni.
- 2 - Le parti riconfermano il carattere festivo del 16 agosto.

*AR* *Canzi* *Asti* *Camagni* *Gazzo* *Vasciaveo* *Carelli*

- 3 - I trattamenti e gli accordi aziendali in essere, applicativi e/o sostitutivi del "chiarimento a verbale" sopra richiamato e comunque relativi al tema della coincidenza di festività con il turno di riposo, si intendono abrogati con le stesse decorrenze, nel senso previsto ai punti precedenti.
- 4 - Per l'anno 1982, in via conciliativa, si conviene sul pagamento entro il 30.6.1983 delle ore assorbite per effetto del disposto dell'art. 36 C.C.N.L. 17.12.1979 in relazione alle festività coincidenti con i riposi ed in relazione al 16 agosto. h.
- 5 - In caso di coincidenza fra una festività e la ulteriore mezza giornata di riposo infrasettimanale a turno rispetto a quella di chiusura, il riposo stesso sarà riprogrammato.
- 6 - Le parti, rilevata l'esistenza di aziende che effettuano l'orario di lavoro settimanale su cinque giorni con chiusura per riposo infrasettimanale il lunedì, considerata la frequenza, nei prossimi anni, di coincidenze di festività con la giornata di lunedì, concordano, in via eccezionale e non estensibile neanche analogicamente ad altre situazioni, che, anche per queste aziende, la decorrenza di quanto previsto al punto n. 1 del presente verbale avvenga dal 1° maggio 1983 e che, successivamente a tale data, in caso di coincidenza di festività con un lunedì, si dia luogo, per la sola mezza giornata ulteriore rispetto a quella di chiusura obbligatoria, a riprogrammazione del riposo, ovvero, in relazione alle esigenze aziendali, al pagamento della stessa. T.P.M.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO  
E DEI SERVIZI DELLA PROV. DI MILANO

per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI LAVORATORI

*Adolfo Bona*  
*Adolfo Bona*  
*Adolfo Bona*

*Renzo Cavigli*  
*Luigi Cavigli*  
*Luigi Cavigli*  
*Luigi Cavigli*